

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, NESI, ORTOLANO, EDO ROSSI, MORONI

Disciplina della subfornitura

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La subfornitura, meglio conosciuta come lavorazione in conto terzi o a *façon*, rappresenta oggi sul territorio italiano una realtà di dimensioni ormai assolutamente rilevanti.

Essa insorge nel momento in cui una impresa, avvalendosi del lavoro delle donne e degli uomini assunti alle proprie dipendenze e della strumentazione disponibile all'interno della propria azienda, non è in grado di far fronte all'intero ciclo produttivo o all'intero quantitativo di merce che intende immettere sul mercato.

Rivolgersi a « terzi » diventa dunque vitale quando non si vuole o non si può rischiare investimenti in proprio per adeguare la propria azienda al portafoglio ordini.

In una fase come l'attuale, in presenza cioè di un mercato sempre più globalizzato, il flusso della domanda e dell'offerta delle merci è sottoposto ad una estrema velocizzazione.

Ciò provoca improvvise turbolenze con conseguenti vistosi picchi, di volta in volta, ascendenti e discendenti nella produzione.

Di fronte a questa situazione, che ormai non presenta più le caratteristiche della straordinarietà, da ogni parte si invoca una maggiore flessibilità del ciclo produttivo.

La gran parte delle imprese, non solo italiane, mostra la precisa intenzione di affrontare questo fenomeno non rendendo maggiormente flessibili le proprie tecnologie produttive, bensì pretendendo il massimo di duttilità dal lavoro umano. Si giostra cioè tra l'espulsione dall'azienda dei lavoratori eccedenti nella fase discendente della domanda e la richiesta di straordinari in quella ascendente.

Altro che duttilità! Quello che si chiede, a ragione, possiamo ben nominarlo come pretesa di arrendevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il rapporto di subfornitura pone in qualche modo rimedio alla evidente conflittualità sociale, determinata dalle suddette scelte, spostando fuori dall'impresa le contraddizioni derivanti da quella precisa politica produttiva.

Questo spostamento ha comunque effetti estremamente negativi, sia in campo economico che sociale.

Le aziende subfornitrici sono spesso costrette a produrre merci a bassissimo costo e con scarsa tutela contrattuale.

Lo stesso ruolo delle aziende artigiane viene stravolto, in quanto esse divengono semplici prestatrici d'opera.

Questa marcata tendenza ad « asiaticizzare » la produzione industriale spinge nella direzione di una diffusa e pericolosa precarizzazione del lavoro che costringe la maggior parte dei « façonisti » ad agire al di fuori delle regole: evasione, elusione e lavoro nero.

La presente proposta, partendo dal riconoscimento che, nella legislazione corrente, esiste uno scarto profondo nella tutela degli interessi fra le parti contraenti dei contratti di subfornitura, è volta a diminuire in maniera consistente questo scarto che ha sinora giocato a tutto svantaggio delle piccole aziende artigiane o industriali.

Attraverso una più precisa disciplina della subfornitura, con norme che tutelino maggiormente i terzisti dallo strapotere dei committenti, ci si pone quindi nell'ottica di riportare nella legalità una grossa fetta di piccole imprese, con evidenti benefici sia per l'economia del paese sia per le reali condizioni di esistenza e di lavoro di tanti uomini e donne che in quelle imprese lavorano. Una proposta di legge analoga alla presente è stata approvata nella XII legislatura, in sede referente dalla commissione Industria del Senato, ma purtroppo non è mai stata calendarizzata per l'Assemblea.

L'articolo 1 definisce il concetto di subfornitura, cosicché questo particolare tipo di rapporto di lavoro entri nella legislazione italiana.

L'articolo 2 stabilisce che il lavoro di subfornitura deve essere documentato attraverso la stipula di un contratto scritto.

Nel contratto vanno precisati sia gli ordinativi che il prezzo dei beni o servizi, in maniera da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle prestazioni e nell'esecuzione del contratto. Fissa inoltre il termine massimo di pagamento della subfornitura e la percentuale degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, nonché le modalità attraverso cui è possibile un adeguamento dei prezzi in seguito a precise richieste di variazione sulla subfornitura da parte del committente. Nel medesimo articolo si stabilisce che nel contratto deve essere stampigliata la scritta che il subfornitore opera nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza.

Nell'articolo 3 si elencano quali devono essere le specifiche tecniche da precisare nel contratto da parte del committente in modo di ridurre le controversie rispetto alla qualità della fornitura.

L'articolo 4 vieta il subappalto del lavoro di subfornitura.

L'articolo 5 delinea la sfera delle responsabilità del subfornitore.

L'articolo 6 stabilisce l'istituzione del marchio « Prodotto interamente in Italia » ad evitare che prodotti lavorati in parte nel nostro Paese ed in parte all'estero possano godere dell'ormai non veritiero « *Made in Italy* ».

L'articolo 7 prevede la possibilità di definire, da parte delle commissioni provinciali dell'artigianato istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, norme per la costituzione di albi provinciali speciali ove possano essere iscritti quei subfornitori che operano nel campo dell'artigianato artistico.

L'articolo 8 istituisce, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un collegio arbitrale formato da esperti indicati dalle associazioni di categoria degli iscritti alla medesima camera di commercio, in modo che i contenziosi possano definirsi in tempi brevi e con modalità che garantiscano pari opportunità alle parti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura si intende l'attività di fornire da parte di imprese artigiane o industriali di beni o servizi destinati ad essere utilizzati, da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Rientra nella subfornitura di cui al comma 1 la subfornitura di prodotti, che consiste nella produzione di semilavorati o di componenti di beni più complessi prodotti dal committente.

ART. 2.

(Contratto di subfornitura).

1. Il contratto di subfornitura deve essere documentato in forma scritta.

2. Gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore per iscritto, con un anticipo congruo, in relazione alle caratteristiche della lavorazione ed alla consistenza quantitativa della fornitura richiesta. La prescrizione, in relazione a singoli ordinativi, di condizioni che derogano a quanto convenuto nel contratto, deve essere accettata dalla controparte per iscritto.

3. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

4. Il contratto deve indicare i termini di pagamento della subfornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato.

5. Il termine massimo di pagamento è di trenta giorni dalla emissione della fattura.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal contratto, sono dovuti interessi moratori pari al tasso di sconto corrente, maggiorato del cinque per cento.

7. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano approntate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incremento dei costi.

8. È nulla la clausola contrattuale che attribuisca al committente un termine per il pagamento della prestazione superiore a quello di cui al comma 5.

9. È altresì nulla la clausola che riservi al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di risolvere il contratto di durata determinata senza un congruo preavviso.

10. Il contratto di subfornitura deve prevedere, in calce al medesimo, la stampigliatura attestante che il subfornitore opera nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza.

ART. 3.

(Specifiche tecniche).

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati o specifiche tecniche dettagliate, i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. Devono essere, in particolare, specificati:

a) tolleranze, dimensioni, composizione e gradi di finitura richiesti;

b) variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazioni, proprietà ed altre caratteristiche identificanti dei materiali da adoperare;

c) metodi attraverso i quali i materiali necessari alla lavorazione ed il prodotto della subfornitura devono essere sottoposti

a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite.

ART. 4.

(Limiti della subfornitura).

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata in subfornitura.

ART. 5.

(Responsabilità del subfornitore).

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto o del servizio fornito, secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non abbia provveduto ad effettuare controlli interni sul prodotto, con accuratezza commisurata ai rischi di impiego e a quelli comunque previsti dal contratto.

ART. 6.

*(Istituzione del marchio
« Prodotto interamente in Italia »).*

1. È istituito il marchio: « Prodotto interamente in Italia ». La sua utilizzazione è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente nel territorio nazionale.

ART. 7.

(Artigianato artistico).

1. Al fine di salvaguardare la subfornitura relativa a prodotti di artigianato ar-

tistico, sia sotto il profilo culturale che economico, le aziende artigiane che operano in tale settore possono essere iscritte in un albo provinciale speciale. Le commissioni provinciali dell'artigianato, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definiscono le norme per la costituzione degli albi per ogni settore individuato, in modo da qualificare sia il singolo operatore, sia l'eventuale consorzio di operatori.

ART. 8.

(Arbitrato).

1. Le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute ad un collegio arbitrale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove ha sede l'impresa del subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è tenuto un elenco di arbitri, formato da esperti indicati da ciascuna delle associazioni di categoria degli iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in numero non inferiore a tre per ciascuna categoria.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla revisione e, ove necessario, all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Gli arbitri possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 2 per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Il collegio arbitrale è formato da tre persone, di cui due sorteggiate dall'elenco di cui al comma 2, ed una designata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e all'onorario, ragguagliato per tutto il collegio arbitrale al cinque per cento del valore della lite, con un minimo di lire 300.000.

7. Al giudizio ed al procedimento arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capi II, III, IV e V del titolo VIII del codice di procedura civile.

8. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura monitoria, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

